



ASSOCIAZIONE GIORNALISTI CAVA E COSTA D'AMALFI

“Lucio Barone”

STATUTO

Art.1

È costituita l'Associazione Giornalisti Cava e Costa d'Amalfi “Lucio Barone”, la quale, in prosieguo, verrà denominata “Associazione”.

L'Associazione potrà essere territorialmente allargata.

Art.2

L'Associazione ha sede legale in Cava de'Tirreni, attualmente presso il Palazzo Vescovile.

Sarà, inoltre, costituita una sede di rappresentanza in Amalfi e, ove necessario, anche in altre città.

Art.3

L'Associazione ha lo scopo di svolgere ogni attività diretta a tutelare, valorizzare e migliorare le condizioni professionali, sociali, assistenziali, culturali, morali e giuridiche dei giornalisti siano essi professionisti, pubblicisti o praticanti italiani e stranieri, residenti o non residenti, nonché scrittori e collaboratori di testate giornalistiche.

Essa svolgerà attività di promozione culturale e sociale, corsi di aggiornamento e di perfezionamento a vantaggio dei giovani interessati al mondo del giornalismo e della comunicazione.

Tali corsi possono includere attività paratipografiche, informatiche e di perfezionamento per ogni attività connessa alla redazione e alla pubblicazione di un giornale.

Art.4

L'Associazione è autonoma e apartitica e non ha fini di lucro.

Essa potrà aderire ad associazioni nazionali rappresentative della categoria.

Art.5

L'Associazione si propone di coinvolgere tutti coloro che svolgono attività pubblicistica non occasionale (Direttori, collaboratori di riviste periodiche, di agenzie di stampa, collaboratori di quotidiani, di enti ed emittenti radio televisive, scrittori).

Art.6

La domanda di ammissione all'Associazione, corredata dalla documentazione comprovante l'attività giornalistica o letteraria del richiedente, va indirizzata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'ammissione a suo insindacabile giudizio.

Art.7

La durata dell'Associazione è di novantanove anni e potrà essere rinnovata.

Art.8

L'Associazione può disporre di beni mobili ed immobili.

Può disporre di strumenti di diffusione stampa e propaganda di sua proprietà, oppure utilizzare, a tali fini, le possibilità che ad essa vengano offerte.

Art.9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali che gli associati sono tenuti a versare.

L'Associazione, a insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, può anche accettare contributi da Enti e privati, purché gli stessi non comportino un condizionamento della sua attività.

L'entità della quota associativa viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono essere esentati dal pagamento giovanissimi giornalisti praticanti, su apposita richiesta degli interessati e su delibera del Consiglio Direttivo.

Gli associati che non abbiano presentato, per iscritto, le dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ritenuti iscritti anche per l'anno successivo.

In caso di mancato pagamento della quota annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo, previo sollecito a mezzo raccomandata a sanare la morosità nei quindici giorni successivi, in assenza di pagamento, delibererà l'esclusione del associato moroso.

Art.10

Il Consiglio Direttivo delibererà l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:

- 1) qualora l'associato svolga attività contro l'Associazione o intraprenda iniziative avverse all'Associazione sia direttamente che avvalendosi di organizzazioni altre.
- 2) per gravi motivi di ordine morale e professionale
- 3) in caso di morosità non sanata dopo il sollecito scritto.

L'espulsione sarà comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata.

Avverso tale decisione l'associato escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri nei quindici giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale gli viene comunicato il provvedimento.

Art.11

Nessun diritto a rimborso può vantare l'associato nei confronti dell'Associazione per somme a qualunque titolo versate.

Art.12

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Probiviri

Art.13

L'Assemblea generale è rappresentata dall'insieme degli associati iscritti e ne esprime la volontà.

Essa determina anche la politica dell'Associazione.

L'Assemblea approva il bilancio, dopo aver consultato il collegio dei Revisori dei conti e il Tesoriere.

Art.14

Il Consiglio Direttivo stabilisce, di volta in volta, il luogo dove si terrà l'assemblea, fermo restando che la sede dell'Associazione è quella indicata nello Statuto.

Art.15

L'Assemblea generale ordinaria degli associati è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, con comunicazione scritta a ciascun associato da far recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea generale può essere convocata, altresì, in seduta straordinaria in caso d'urgenza, oppure su richiesta scritta di almeno la metà più uno degli iscritti. I termini per la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria sono gli stessi previsti per l'adunanza ordinaria.

Art.16

L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea generale è presieduta dall'associato anagraficamente più anziano presente, che sarà affiancato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In ogni caso l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti: sono ammessi alla votazione solo coloro che risultino in regola con il pagamento delle quote associative.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vanno trascritte, a cura del segretario verbalizzante, nel relativo libro dei verbali di Assemblea.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto, per ogni singola Assemblea ed esclusivamente ad altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due associati.

Sono nulle le deleghe rilasciate in bianco.

Copia della delega deve essere depositata presso il luogo di convocazione dell'Assemblea e conservata con i verbali di Assemblea.

Art.17

L'Assemblea generale ogni due anni elegge, tra i suoi scritti:

- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei conti
- Il Collegio dei Proviviri

Art.18

Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dai Direttori delle testate giornalistiche fondatrici ossia: Fermento, Panorama Tirreno, Lavoro Tirreno, Ecomagazine, Il Castello, Il Giornale di Cava. È consentita la delega per la durata del biennio ad altro giornalista della stessa testata.

I membri elettivi sono sette.

Art.19

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata con votazione segreta nel corso dell'Assemblea generale ordinaria convocata ad hoc.

Sono membri eleggibili gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che formalizzano la propria candidatura in quella sede.

Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di voti di numero uguale si procederà al ballottaggio.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, da tenersi entro dieci giorni dall'elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, Il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e può essere rieletto solo una volta..

Art. 21

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nei limiti fissati dall'Assemblea Generale.

Esso redige i bilanci, l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, e determina annualmente la quota associativa.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola, mensilmente ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Per la regolare costituzione in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta e in seconda qualsiasi numero.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità vale doppio il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo vanno trascritte, a cura del segretario, nell'apposito libro dei verbali.

Art. 24

Il Presidente cura l'esecuzione delle decisioni delle Assemblee e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, indice le varie adunanze, presiede il Consiglio Direttivo, ne sorveglia il regolare andamento e appone, unitamente a quella del Segretario e di due membri del Consiglio Direttivo, la firma sulle delibere, distribuisce con il Consiglio Direttivo gli incarichi di rappresentanza e per attività professionali.

Art.25

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e uno supplente. Dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dirime qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione o un suo organo.

La convocazione del Collegio è fatta senza alcuna formalità dal suo Presidente, ogni volta che sia richiesto da un associato o da altro organo.

In caso si debba decidere sull'esclusione dell'associato questi sarà convocato a mezzo lettera e la decisione sarà trasmessa con nota scritta all'interessato e al Consiglio Direttivo.

Art.26

Il collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, tra cui il Presidente.

Essi possono essere scelti per la loro professionalità anche al di fuori degli iscritti.

Ha la funzione di controllare la regolare tenuta della contabilità e degli atti amministrativi.

Art. 27

Tutte le modifiche allo Statuto sono stabilite e ratificate dall'Assemblea, su proposte fatte dal Consiglio Direttivo oppure da un terzo degli associati.

Il quorum necessario per costituzione dell'Assemblea è la maggioranza assoluta degli iscritti.

Le modifiche si intenderanno approvate nel caso siano votate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 28

Il Consiglio Direttivo può retribuire coloro ai quali abbia affidato incarichi temporanei speciali per il conseguimento degli scopi dell'associazione. Agli associati sarà garantito esclusivamente un rimborso spese.

Art. 29

L'eventuale retribuzione per incarichi speciali temporanei sarà determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo su Delibera dall'Assemblea Generale riunita in seduta straordinaria, la quale provvede alla nomina del Liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che comunque sarà destinato ad associazioni che abbiano scopi simili.

Art.31

Per tutto ciò che non è previsto dal Presente Statuto si fa più ampio riferimento alle leggi e disposizioni in genere utili al raggiungimento degli scopi sociali.